Protocollo: 0018684/I Data: 24/11/2017 14:16
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 946/1/XLeg.

Consiglio Regionale della Campan
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

Prot. 245/2017

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente della Giunta regionale

"SPEREQUAZIONE DELLO STATUS DI INOOCCUPATO CON LO STATUS DI DISOCCUPATO AI FINI DELLE PRESTAZIONI DI CARATTERE SOCIALE"

Premesso che

- **l'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150** (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) **dispone che** *"Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione"*;
- **la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.34 del 26 dicembre 2015 contenente le prime indicazioni operative del D.Lgs. n.150/2015 in cui vengono definite, tra l'altro, le nozioni di** *"Stato di disoccupazione"* **e** *"Condizioni di non occupazione"* **ai sensi dell'art.19 comma 7, citato nel D.Lgs. n.150/2015;**
- **la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 50090 del 4 aprile 2016, avente ad oggetto "Condizione di non occupazione ex art.19, comma 7", la quale richiamando la citata circolare n.34/2015 conclude che** *"è evidente, pertanto, che ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket, le Aziende Sanitarie dovranno tener conto della intervenuta modifica legislativa e delle indicazioni previste nella circolare n.34/2015;*
- **la Sentenza n. 1558 del 17 febbraio 2017 della 1° Sezione Lavoro del Tribunale di Roma la quale, richiamando il più volte citato D.Lgs. 150/2015, asserisce che:** *"Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione. D'altra parte, ciò è quanto si ricava dalla lettura della circolare Ministero del lavoro n. 5090 del 4.4.2016, la quale ribadisce che per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione.";*
- **dagli atti , si deduce che il Codice di esenzione 02, attualmente riconosciuto dal Servizio Sanitario Regionale esclusivamente ai "disoccupati", dovrebbe essere riconosciuto anche ai "non occupati";**

tanto premesso

il sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere i motivi per i quali non si è dato seguito all'equiparazione tra "disoccupati" ed "inoccupati" ai fini dell'accesso alle prestazioni socio assistenziali come disposto dalla l'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ribadito dalle circolari ministeriali citate in premessa.

Napoli, 22/11/2017

Francesco Emilio Borrelli